

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

**Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.**

**Art. 5**

1. Nell' anno 1988 gli organismi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale non sono tenuti a presentare il rendiconto delle iniziative di cui all' articolo 4, comma 2.